

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 58

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CAPPA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay, il 26 febbraio 1947: *a)* Trattato di commercio; *b)* Accordo commerciale; *c)* Accordo di pagamento; *d)* Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati; *e)* Protocollo di firma; *f)* Scambio di Note; e dello scambio di Note effettuato il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti

Seduta del 1° dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Trattato di commercio fra l'Italia e l'Uruguay, firmato a Montevideo il 26 febbraio 1947, è il primo che si conclude tra i due Paesi. Consta di nove articoli che stabiliscono il trattamento reciproco della Nazione più favorita per quanto concerne:

a) i cittadini, le merci e le navi di ciascuno dei due Paesi, che si trovino sul territorio dell'altro;

b) la materia doganale e cioè i dazi d'importazione e d'esportazione;

c) le imposte e tasse interne gravanti sui prodotti di ognuno dei due Paesi importati nel territorio dell'altro;

d) la materia valutaria e cioè i tipi di cambio, l'assegnazione di divise estere, nonché la fissazione di contingenti d'importazione in dipendenza del controllo dei cambi.

Al citato trattamento della Nazione più favorita sono previste le seguenti eccezioni:

a) agevolazioni concesse da ciascuno dei due Paesi ai Paesi limitrofi per facilitare il piccolo traffico di frontiere;

b) vantaggi derivanti da una unione doganale alla quale partecipi uno dei due Paesi;

c) vantaggi che l'Uruguay accordi esclusivamente alla Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay, nonché vantaggi che l'Italia conceda a Colonie e Possedimenti, o che le derivino dal trattamento particolare che potrà stabilirsi tra l'Italia e territori confinanti o posti sotto la sua amministrazione o sui quali, per decisione internazionale, le sia riconosciuto un interesse predominante.

Mentre le eccezioni di cui ai punti a) e b) sono consuetudinarie nei Trattati di commercio, quelle configurate al punto c) derivano da particolari situazioni politiche interessanti i due Paesi. In particolare, quelle italiane mirano a salvaguardare determinate situazioni che potrebbero verificarsi nei riguardi del Territorio libero di Trieste o di mandati o amministrazioni fiduciarie a noi affidate nei riguardi delle nostre ex Colonie o di amministrazione in compartecipazione delle Colonie stesse.

I vantaggi che assicura all'Italia il Trattato in esame sono sensibili, in quanto, mediante esso, le merci italiane sono ammesse a godere delle stesse agevolazioni di cui usufruiscono le merci statunitensi in virtù del Trattato di commercio stipulato tra U. S. A. ed Uruguay durante il conflitto mondiale.

Particolarmente importante è per l'Italia il trattamento della Nazione più favorita applicato alle imposte e tasse interne, dato che il regime fiscale uruguayano colpisce fortemente molte merci d'importazione estera; col Trattato in esame le merci italiane vengono a questo riguardo equiparate alle merci nazionali uruguayane.

Si sono così assicurate all'esportazione italiana sul mercato uruguayano quelle condizioni di parità nei riguardi della concorrenza di altri Paesi necessarie per consentire ad essa uno sviluppo futuro.

Di minor rilievo sono invece le corrispondenti concessioni che l'Italia fa all'Uruguay. L'esportazione di questo Paese si compone infatti di poche merci — materie prime e generi alimentari — delle quali l'Italia è abituale importatrice e che sono pertanto nel nostro Paese esenti da dazio o colpite da dazi bassissimi. La clausola della Nazione più favorita in questo campo non comporta quindi apprezzabili sacrifici da parte nostra.

Lo scambio di Note annesso al Trattato prevede il caso che l'Uruguay, al fine di scongelare un suo credito di 17 milioni di sterline verso l'Inghilterra, utilizzabile soltanto me-

dante acquisto di merci inglesi, accordi all'importazione di tali merci sul suo territorio speciali facilitazioni che non si estendano agli altri Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita e che pertanto costituiscano un'ulteriore, sia pure temporanea, eccezione al principio della clausola. Tali facilitazioni possono in realtà essere di danno alle esportazioni italiane e la nostra Delegazione ha fatto il possibile per evitare l'inclusione negli Accordi del principio suesposto; tuttavia, di fronte allo innegabile interesse uruguayano di scongelare il suo credito, alla fermezza con cui la Delegazione uruguayana ne ha sostenuto l'inclusione negli Accordi e soprattutto al fatto che tale principio è già stato accettato da altri Paesi, ha ritenuto di aderire alla richiesta uruguayana, ottenendo in cambio la facoltà per l'Italia di denunciare unilateralmente il Trattato prima della scadenza, ove le facilitazioni eventualmente concesse dall'Uruguay all'importazione di merci inglesi vengano giudicate da parte italiana troppo dannose per i suoi interessi.

L'Accordo commerciale prevede due elenchi di prodotti che ciascun Paese si impegna a lasciar esportare verso l'altro. In genere, simili Accordi prevedono degli impegni d'importazione, ma l'Uruguay si è dimostrato contrario ad assumere impegni in tal senso. Ciò perché l'Uruguay, che mercè i dollari accumulati con le sue esportazioni del periodo bellico verso gli Stati Uniti ha nel dopoguerra effettuato una politica d'importazione, onde approvvigionare il mercato interno di molti prodotti scarseggianti, intende ora evitare di cadere in un periodo di bilancia commerciale sfavorevole e vuole perciò mantenersi libero di regolare le importazioni sul ritmo delle esportazioni. Ciò nonostante l'accordo, che è valido fino al 31 dicembre 1947, non è sfavorevole all'Italia, posto che molti sono i prodotti che l'Uruguay ha interesse ad acquistare attualmente nel nostro Paese e che perciò acquisterà anche non avendo impegni contrattuali d'importazione.

I quantitativi di merci che l'Uruguay si è impegnato a lasciar esportare verso l'Italia non sono cospicui, soprattutto perché il prodotto più interessante per noi, e cioè la carne, è stato da esso impegnato, per l'83 per cento dei saldi esportabili, con la Gran Bretagna.

L'Accordo dei pagamenti e lo scambio di Note annesso stabiliscono che i pagamenti correnti tra i due Paesi si effettueranno in divise libere trasferibili. Per pagamenti correnti s'intendono non soltanto quelli derivanti dagli scambi di merci, ma anche quelli deri-

vanti dal trasferimento di risparmi di lavoratori, di stipendi, salari, onorari, pensioni, ecc.

Il Protocollo di firma prevede due punti. Il primo concerne le forniture speciali (navi, impianti industriali, ecc.) che vengano concordate tra i due Paesi. Per queste forniture si è lasciata in sospenso la quota da addebitare al conto statistico, in relazione al fatto che l'Italia deve comperare all'estero molte delle materie prime necessarie alla fabbricazione, e pertanto non ritiene giusto che il prezzo della fornitura, comprensivo delle valute estere sborsate dall'Italia per l'acquisto delle materie prime, venga interamente imputato al conto statistico. La questione sarà regolata caso per caso.

Il secondo punto mira a non ostacolare la possibilità per i due Paesi di aderire, senza violare gli accordi in esame, ad intese plurilaterali concluse sotto l'egida dell'O. N. U. o di partecipare agli accordi di Bretton Woods.

Segue uno scambio di Note relativo alla concessione all'Italia di un credito di tre milioni di pesos allo scopo di finanziare gli acquisti di merci uruguayane da parte dell'Italia.

L'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati concerne quei beni dei due Paesi che erano stati bloccati durante la guerra a seguito della sospensione dei rapporti diplomatici e del conflitto mondiale. I beni uruguayani in Italia erano già stati sbloccati, mentre quelli italiani in Uruguay erano ancora sottoposti a controllo, sia pure non rigorosamente applicato.

Con l'Accordo in questione i due Paesi s'impegnano a liberare gli averi delle persone fisiche e giuridiche dell'altro Paese ad eccezione dei beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche, nelle quali siano preminenti interessi tedeschi o giapponesi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay, il 26 febbraio 1947:

- a) Trattato di commercio;
 - b) Accordo commerciale;
 - c) Accordo di pagamento;
 - d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati;
 - e) Protocollo di firma;
 - f) Scambio di Note;
- e dello Scambio di Note effettuato a Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.

ART. 2.

Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera d) dell'articolo precedente è designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avrà, come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei Cambi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 8, 5, 5, 5, del Trattato e degli Accordi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 1 della presente legge.

**TRATTATO DI COMMERCIO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ITALIANO da una parte e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY dall'altra, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni commerciali esistenti fra i due Paesi, hanno convenuto di stipulare un Trattato di Commercio e hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Capo Provvisorio dello Stato italiano il Sig. Prof. MARIO BRACCI, suo Ambasciatore Straordinario;

Il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Sig. Dott. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA, Ministro degli affari esteri e il Dott. ETTORE ALVAREZ CINA, Ministro delle finanze;

i quali, dopo di essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri e di averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

I cittadini, le merci e le navi italiane nell'Uruguay, ed i cittadini, le merci e le navi uruguayane in Italia sono ammessi senza restrizione alcuna al trattamento della nazione più favorita, godendo quindi di qualsiasi favore, privilegio e immunità che in Italia o nell'Uruguay siano accordati ai cittadini, alle merci e alle navi di qualsiasi altro Paese.

Per quanto riguarda le navi può essere fatta eccezione per quel che si riferisce alla navigazione di cabotaggio.

ART. 2.

Per quanto riguarda lo scambio di merci tra i due Paesi, l'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed oneri accessori, il modo della loro percezione, la classificazione e interpretazione delle tariffe, nonché le regole, formalità ed oneri cui possano essere soggette le operazioni doganali.

I prodotti naturali o manufatturati originari dei due Paesi contraenti non potranno pertanto essere in alcun modo soggetti a diritti di dogana, imposte, tasse ed oneri diversi o più elevati, né a regole o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura originari di un qualsiasi terzo Paese.

I prodotti naturali o manufatturati esportati dal territorio italiano od uruguayano e destinati al territorio dell'altro Paese non saranno parimenti soggetti in alcun modo a diritti di dogana, imposte, tasse od oneri diversi o più elevati né a regole o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura destinati a un qualsiasi terzo Paese.

Tutti i vantaggi, agevolazioni, privilegi ed immunità che siano concessi dall'Italia e dall'Uruguay nelle materie suindicate ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, o destinati al territorio di un altro qualsiasi Paese, saranno applicati immediatamente e senza compenso ai prodotti della stessa natura originari dei territori dell'Uruguay e dell'Italia, o rispettivamente ad essi destinati.

ART. 3.

I prodotti naturali o manufatturati originari dell'Italia o dell'Uruguay, che siano stati introdotti nell'altro Paese, saranno esenti da ogni imposta, tassa, onere o gravame interni diversi o più elevati di quelli che gravino sui prodotti della stessa natura di qualsiasi origine straniera.

ART. 4.

L'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese per tutto quanto concerne i tipi di cambio, l'assegnazione di divise, nonché l'assegnazione di contingenti rispetto a cambi, divise e al controllo quantitativo delle importazioni.

Ciascuno dei due Paesi contraenti darà benevola considerazione a tutte le richieste che l'altro potesse avanzare in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 5.

I prodotti naturali o manufatturati originari di uno dei due Paesi contraenti e in transito per il territorio dell'altro, non saranno soggetti a nessun diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordati o scaricati, depositati e di nuovo caricati. Gli stessi in nessun caso e per nessun motivo potranno essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello che sia accordato a prodotti in transito originari di un qualsiasi terzo Paese.

La presente esenzione non si estende alle spese effettive inerenti al transito.

ART. 6.

Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le Autorità dell'uno e dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da certificato di origine vistato dall'Autorità Consolare del Paese importatore o da fattura consolare.

ART. 7.

Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili:

1°) alle agevolazioni che siano concesse da uno dei due Paesi contraenti ai Paesi limitrofi per facilitare il piccolo traffico di frontiera;

2°) ai vantaggi derivanti da una unione doganale cui partecipi uno dei due Paesi contraenti;

3°) ai vantaggi che siano concessi dall'Uruguay esclusivamente all'Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay; e ai vantaggi che dall'Italia siano concessi alle Colonie e possedimenti italiani, nonché ai vantaggi che derivino dal trattamento particolare che potrà stabilirsi tra l'Italia e i territori confinanti o posti sotto la sua amministrazione o sui quali per decisione internazionale le sia riconosciuto un interesse predominante.

ART. 8.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile.

I due Paesi contraenti si impegnano frattanto a dare immediata esecuzione al Trattato, a titolo provvisorio, per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

ART. 9.

Il presente Trattato avrà la durata di tre anni. Se non sarà denunciato dall'uno o dall'altro dei due Paesi contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto termine, rimarrà in vigore fino a che venga denunciato dall'uno o dall'altro Paese. La denuncia produrrà i suoi effetti dopo un termine di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà piena fede.

Per l'Italia:

MARIO BRACCI

Per l'Uruguay:

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

**ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, desiderosi di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay adotteranno il trattamento quanto più possibile liberale in materia di licenze (permessi) di esportazione e di importazione, se necessarie, e di assegnazioni di cambio, col proposito di riportare sollecitamente alla normalità e di sviluppare gli scambi fra i due Paesi.

ART. 2.

Il Governo uruguayano autorizzerà l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie e provenienti dall'Uruguay indicate nella Lista *A* del presente accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.

Il Governo italiano autorizzerà l'esportazione verso l'Uruguay delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella Lista *B* del presente accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.

Ciò in quanto tali autorizzazioni siano necessarie in base alle disposizioni rispettivamente vigenti nei due Paesi.

ART. 3.

Le quantità o i valori indicati per ciascun prodotto nelle Liste *A* e *B* del presente accordo si riferiscono al periodo di un anno a partire dal 1° gennaio 1947.

Le licenze non utilizzate nel periodo suindicato potranno essere utilizzate nel primo semestre successivo.

ART. 4.

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno mensilmente, nel modo più rapido possibile, i quantitativi di merci per le quali siano state rilasciate licenze di esportazione, facendone nel contempo giungere due copie alla Rappresentanza diplomatica del Paese rispettivo.

ART. 5.

Il presente Accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1947. Si intenderà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno ove non sia denunciato con preavviso di 3 mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

FATTO a Montevideo il 26 febbraio 1947 in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà pienamente fede.

Per l'Italia:

MARIO BRACCI

Per l'Uruguay:

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

LISTA A.

ESPORTAZIONI URUGUAYANE VERSO L'ITALIA

MERCE	Quantità
Carne bovina congelata.	Tonn. 2.000
Estratti di carne.	» 50
Semi di lino.	» 5.000
Olio di lino.	» 3.000
Residui solidi della fabbricazione olii vegetali	» 2.000
Sevo industriale	» 1.000
Lana sudicia	» 1.000
Lana lavata	» 1.000
Pelo e crine animale	» 20
Pelli bovine, grezze, salate	» 1.500
Pelli bovine grezze, secche	» 2.500
Budella salate	» 75

LISTA B.

ESPORTAZIONE ITALIANA VERSO L'URUGUAY

MERCE	Quantità	Valore (000 lire)
Mandorle con guscio	Quint. 500	
Mandorle sgusciate	» 500	
Nocciole con guscio	» 500	
Nocciole sgusciate	» 100	
Noci	» 500	
Pinoli sgusciati	» 100	
Fichi secchi	» 1.000	
Frutti, legumi e ortaggi preparati	» 200	
Vini e vermouth	Hl. 400	
Canapa greggia e pettinata e stoppa	Quint. 500	
Filati di canapa	» 500	
Refi di canapa	» 500	
Spaghi e cordami di canapa	» 1.000	
Tele di canapa	» 1.000	
Filati di lino		10.000
Oggetti di lino		30.000
Filati di cotone	» 1.000	
Tessuti e manufatti di cotone	» 2.000	
Nastri di cotone	» 200	
Oggetti cuciti di cotone		50.000
Filati tipo vigogna	» 200	
Tessuti e manufatti di lana	» 200	
Seta tratta greggia e tinta	» 200	
Tessuti di seta		30.000
Nastri di seta		30.000
Manufatti di seta		20.000
Rayon alla viscosa	» 1.000	
Rayon all'acetato	» 300	

MERCÉ	Quantità	Valore (000 lire)
Fiocco	Quint. 100	
Tessuti e manufatti di fibra artificiale e misti	» 2.000	
Vestiario e confezioni		50.000
Calze per uomo, donna e bambini		10.000
Cappelli di paglia (per uomo e donna)		25.000
Trecce e lavori di paglia e simili		15.000
Cappelli di feltro per uomo n. 60.000		
Feltri per cappelli da donna n. 30.000		
Bottoni		10.000
Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa		50.000
Alluminio e suoi lavori		10.000
Macchine utensili		100.000
Utensileria meccanica		10.000
Macchine motrici e loro organi		50.000
Macchine edili		10.000
Macchine per l'industria della stampa, carta, ecc.		50.000
Macchine per l'industria alimentare		30.000
Macchine tessili		50.000
Macchine agricole		30.000
Macchine da cucire		50.000
Macchine da scrivere e da calcolo		80.000
Motori e generatori elettrici		50.000
Apparecchi n.n per l'applicazione dell'elettricità		80.000
Macchine e strumenti di precisione, di misura e di ottica		50.000
Macchine fotografiche e apparecchi cinematografici		10.000
Apparecchi telegrafici e telefonici		10.000
Apparecchi per radiotelegrafia, ecc. e loro parti		10.000
Orologi		5.000
Autoveicoli		100.000
Parti staccate di autoveicoli		10.000
Biciclette		50.000
Cuscinetti a sfere		3.000
Marmi e alabastri, greggi e lavorati	» 4.000	
Graniti e altre pietre		40.000
Talco	» 500	
Zolfo	» 10.000	
Mercurio, bombole	» 50	
Olii essenziali di agrumi e altri		10.000
Solfato di bario	» 1.000	
Perborato di sodio	» 300	
Biossido di titanio	» 500	
Sali di mercurio	» 20	
Acido citrico	» 200	
Acido tartarico	» 800	
Cremortartaro	» 200	
Anidride solforosa	» 500	
Altri prodotti chimici		10.000
Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali		20.000
Colori organici sintetici e altri coloranti		10.000
Polveri da stampaggio	» 100	
Articoli in similgomma, ecc.		10.000
Carta fine da sigarette	» 500	
Lavori di carta e cartone		10.000
Libri, riviste e giornali		20.000
Mobili e utensili di legno e loro parti		10.000

MERCE	Quantità	Valore (000 lire)
Articoli sportivi		5.000
Strumenti musicali (fisarmoniche, ecc.).		50.000
Ombrelli		10.000
Mercerie, balocchi e bambole		15.000
Terrecotte, maioliche, ceramiche tecniche, sanitarie ed artistiche		50.000
Lavori di vetro e di cristallo		20.000
Vetri tecnici, vetri per ottica, ecc.		10.000
Isolatori di vetro e di porcellana		5.000
Pellicole fotografiche e cinematografiche non impressionate . .		10.000
Films cinematografici		100.000

**ACCORDO DI PAGAMENTO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO URUGUAYANO convengono che il regolamento dei pagamenti reciproci venga effettuato in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti:

ART. 1.

I pagamenti correnti tra l'Italia e l'Uruguay saranno effettuati in divise liberamente trasferibili, con osservanza delle modalità vigenti in ciascuno dei due Paesi, o che venissero concordate a norma del seguente articolo 4.

ART. 2.

Saranno considerati come pagamenti correnti quelli relativi:

- 1°) all'interscambio commerciale, ad esclusione delle merci in transito;
- 2°) ai servizi inerenti all'interscambio commerciale, ivi compresi i premi e le indennità di assicurazione e di riassicurazione;
- 3°) alle spese per le Rappresentanze diplomatiche e consolari;
- 4°) ai regolamenti dei saldi tra Amministrazioni statali dei due Paesi;
- 5°) al trasferimento di stipendi, salari, onorari, pensioni, rendite vitalizie, e similari;
- 6°) al trasferimento di risparmi dei lavoratori;
- 7°) alle spese per viaggi, scolastiche, ospitaliere, di cura e similari, nonché alle spese di mantenimento e sostentamento;
- 8°) alle spese per imposte, tasse e similari;
- 9°) alle spese per brevetti, « redevances », diritti di autore e similari;
- 10°) al trasferimento di utili su affari di transito;
- 11°) a debiti di natura diversa da quelli sopra indicati, in base ad intese da prendersi, sia per singoli casi che per categorie di debiti, tra l'Ufficio dei Cambi ed il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il tasso di cambio tra la lira ed il peso uruguayano sarà calcolato in base alle quotazioni del dollaro U. S. A. a Roma ed a Montevideo, valido sui rispettivi mercati per la specie di operazione da regolare.

ART. 4.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay sono autorizzati a concordare le modalità relative all'applicazione del presente Accordo.

Essi si terranno inoltre in contatto al fine di esaminare e risolvere tutte le difficoltà che dall'applicazione stessa potessero derivare.

ART. 5.

Il presente Accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1947. Si intenderà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio, per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

FATTO a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà pienamente fede.

Per l'Italia:

MARIO BRACCI

Per l'Uruguay:

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

ACCORDO PER LO SCONGELAMENTO DEGLI AVERI BLOCCATI

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO URUGUAYANO, animati dal desiderio di ristabilire la normalità di trattamento degli averi di spettanza delle persone fisiche e giuridiche di ciascuno dei due Paesi, convengono quanto segue:

ART. 1.

Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Italia e delle persone fisiche e giuridiche italiane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compresi il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Uruguay. Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Uruguay e delle persone fisiche e giuridiche uruguayane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compresi il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Italia.

ART. 2.

La liberazione degli averi di cui all'articolo precedente avrà luogo a richiesta del Governo interessato o dell'organo da esso designato.

ART. 3.

Il presente Accordo non si applica alle persone fisiche di nazionalità tedesca e giapponese e alle persone giuridiche tedesche e giapponesi o di qualsiasi altra nazionalità nelle quali siano preminenti gli interessi tedeschi e giapponesi. I due Governi si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni a loro disposizione per stabilire la reale appartenenza degli averi vincolati in ambedue i paesi.

ART. 4.

Ai fini del presente Accordo il termine « averi » indica tutti i beni e i diritti di qualsiasi natura che siano stati colpiti dalle misure cautelari sopra ricordate, entro la giurisdizione dei due Stati contraenti.

ART. 5.

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Per l'Italia:

MARIO BRACCI

Per l'Uruguay:

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di procedere alla firma degli Accordi sottoscritti in data odierna fra l'Italia e l'Uruguay, sono emersi dal loro complesso alcuni punti che è risultato opportuno definire.

Tale definizione avviene nei termini seguenti:

1°) Per quanto concerne il regolamento delle forniture speciali da parte dell'Italia all'Uruguay, rimane inteso che esse diverranno definitive con l'esplicito assenso dei due Governi. Per quanto riguarda l'imputazione di tali forniture al conto statistico di cui all'apposito scambio di Note, i due Governi si metteranno d'accordo caso per caso in rapporto alla necessità dell'Italia di provvedere dall'estero i materiali necessari per le forniture medesime.

2°) Gli Accordi stabiliti non impediscono a ciascuno dei due Governi di partecipare alla conclusione di Accordi plurilaterali sotto l'egida della O. N. U. In tal caso, i due Governi si terranno in contatto per l'eventuale adeguamento degli Accordi direttamente stipulati tra loro, con tali Accordi plurilaterali.

Rimane parimenti convenuto che nessuna disposizione delle intese relative ai pagamenti tra i due Paesi potrà impedire all'una o all'altra delle Parti contraenti di aderire ad una convenzione monetaria internazionale di carattere generale.

In tale eventualità, le Parti contraenti esamineranno nuovamente le intese precitate, per apportarvi le modificazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Per l'Italia:

MARIO BRACCI

Per l'Uruguay:

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

Montevideo, li 26 febbraio 1947

Signor Ambasciatore,

Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli Accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parità di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al più presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarle che, allo scopo di facilitare eventuali soluzioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parità di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.

Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualità determinata. Comunque il Governo uruguayano comunicherà al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definirà con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata in vigore. Il Governo italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione, avrà la facoltà di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualità il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denuncia suddetta.

Mi è grata l'occasione, signor Ambasciatore, per rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

A S. E. il Prof. MARIO BRACCI

*Ambasciatore Straordinario d'Italia
Montevideo*

Montevideo, li 26 febbraio 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota consegnatami oggi da Vostra Eccellenza al momento della firma degli accordi commerciali fra l'Italia e l'Uruguay e concepita come segue:

« Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli Accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parità di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al più presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarle che, allo scopo di facilitare eventuali soluzioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parità di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.

Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualità determinata. Comunque il Governo uruguayano comunicherà al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definirà con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata in vigore. Il Governo italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione avrà la facoltà di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualità il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denuncia suddetta ».

Ho preso buona nota del suo contenuto e mi è grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO BRACCI

A S. E. il Dott. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
*Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay
Montevideo*

Montevideo, 26 febbraio 1947

Signor Ambasciatore,

Con riferimento agli Accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle conversazioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi medesimi, ho l'onore di comunicarle che il Governo uruguayano chiederà, ai sensi delle leggi costituzionali in vigore, l'approvazione del potere legislativo perché il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per l'esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'articolo 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio Italiano dei Cambi a concordare le modalità per l'utilizzo del credito suindicato.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

A S. E. il Prof. MARIO BRACCI
*Ambasciatore Straordinario d'Italia
Montevideo*

Montevideo, 26 febbraio 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna e concepita come segue:

« Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle conversazioni che hanno condotto alla stipulazione degli Accordi medesimi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo uruguayano chiederà, ai sensi delle leggi costituzionali in vigore, l'approvazione del potere legislativo perché il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per l'esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'articolo 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

« Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio Italiano dei Cambi a concordare le modalità per l'utilizzo del credito suindicato ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della nota suddetta.

Colgo l'occasione, signor Ministro, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO BRACCI

A S. E. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay
Montevideo

**SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E L'URUGUAY
PORTANTE MODIFICHE AL TRATTATO DI COMMERCIO E ALL'ACCORDO DI PAGAMENTO
FIRMATI A MONTEVIDEO IL 26 FEBBRAIO 1947**

Montevideo, 29 maggio 1947

Signor Ministro,

Con riferimento agli Accordi di carattere economico firmati in data 26 febbraio 1947 ed a seguito delle conversazioni successivamente tenute circa la loro entrata in vigore, ho l'onore di confermarle che il Governo italiano è d'accordo nell'apportare le seguenti modifiche agli Accordi stessi:

1º) Il secondo comma dell'articolo 8 del Trattato di commercio deve intendersi eliminato.

2º) Il secondo comma sia dell'articolo 5 dell'Accordo commerciale che dell'articolo 5 dell'Accordo di pagamento è così modificato:

« il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile ».

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

ALFONSO ERRERA

A S. E. DON MATTEO MARQUES CASTRO
Ministro de Relaciones Exteriores
Montevideo

Montevideo, 29 de mayo de 1947

Señor Ministro,

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia, de fecha de hoy, concebida en los siguientes términos:

« Con referencia a los Acuerdos de carácter económico firmados el 26 de febrero de 1947, y como resultado de las sucesivas conversaciones mantenidas acerca de su entrada en vigencia, tengo el honor de confirmar a Vuestra Excelencia que el Gobierno Italiano está conforme en introducir las siguientes modificaciones a dichos Acuerdos:

1º) El segundo párrafo del artículo 8 del Tratado de comercio debe considerarse eliminado.

2º) El segundo párrafo del artículo 5 del Acuerdo comercial, así como el del artículo 5 del Acuerdo de pagos, quedarán modificados en la siguiente forma:

El presente Acuerdo será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma, a la brevedad posible.

« Acepte, señor Ministro, las expresiones de mi más alta consideración ».

Me es muy grato comunicar a Vuestra Excelencia el asentimiento de mi Gobierno sobre el contenido de la precitada nota.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia, las expresiones de mi más alta consideración.

MATTEO MARQUES CASTRO

A S. E. el Señor Doctor ALFONSO ERRERA
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República Italiana
Montevideo